

STATUTO

STRONGHOLD SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN S.
STATALE ADRIATICA 16 KM 286 SN

Numero REA: AN - 215564

Codice fiscale: 02794610424

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' "STRONGHOLD - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO -
DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Libro V, Cod. Civ., e dall'articolo 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modifiche ed integrazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "STRONGHOLD SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in acronimo "STRONGHOLD - S.S.D. A R.L." (d'ora in avanti "società").

Art. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede nel Comune di Falconara Marittima, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
3. L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie dovranno essere determinate con deliberazione dei soci assunta ai sensi del presente statuto.

Art. 3 - Assenza di scopo di lucro

1. La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica e non ha scopo di lucro.
2. Gli eventuali utili di esercizio saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; conseguentemente, è vietata ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive

Reg.to in SENIGALLIA
il 05/12/2025
n. 3401 Serie 1T
Esatti € 200,00

Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle discipline relative ai seguenti sport: Pesistica (Cultura fisica), Body Building, Ginnastica, Danza Sportiva, Pugilato e Shoot Boxe, Taekwondo, Muay Tai, Judo, Ju-Jitso, Karate, Kiendo, KickBoxing, Lotta e, in generale, tutti gli sport di difesa e combattimento, così come disciplinate e regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e dagli Enti di promozione sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.

2. Con delibera dell'Organo Amministrativo, da ratificarsi da parte dell'assemblea dei soci, la società potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive, anche paralimpiche, e potrà deliberare di affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, purché tali affiliazioni siano compatibili con le attività sopra indicate, e nel rispetto delle norme e dei regolamenti sportivi del CONI e del CIP.

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

- a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive praticate, nonché corsi di attività sportive, preparazione atletica, attività fisiche, motorie, psicomotricità, e camps;
- b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- c) organizzare e promuovere gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;
- d) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

Art. 5 - Attività diverse, secondarie e strumentali

1. La Società potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

2. In particolare, la società, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, potrà:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci, simpatizzanti, e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;
- organizzare, coordinare e gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative

alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive. Potrà acquisire, anche in regime di affitto, cedere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale, assumere mutui e finanziamenti, anche fondiari, concedere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, garanzie, anche reali, fidejussioni ed avalli (e comunque non nei confronti del pubblico);

4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività

5. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

Art. 6 - Durata

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - PARTECIPAZIONI - RECESSO

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità

del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

4. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ., fermo comunque quanto previsto al successivo art.19, e nel rispetto dei limiti di cui all'art.8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E' esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), in quanto incompatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione, anche indiretta, di utile o avanzi di gestione, nonché di rivalutazione della quota sociale.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti di denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo. Si applica l'art. 2464, comma 6, Cod. Civ. Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo periodo di detto comma, la polizza o e fideiussione ivi previste possono essere sostituite dal socio conferente con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

3. Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio, recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Chi esercita il diritto di opzione può, altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

7. E' attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione

1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, ed, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 Cod. Civ., devono considerarsi infruttiferi di interessi, salva diversa determinazione dei soci, e comunque entro i limiti connessi dal divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento a pagamento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.

4. Ai sensi dell'art. 2467 Cod. Civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 Cod. Civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

Art. 11 - Emissione di Titoli di Debito

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci che all'uopo sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta.

2. I titoli possono essere offerti in sottoscrizione anche a trattativa privata e possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'art. 2483, Cod. Civ.

3. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

4. Restano salve le disposizioni di leggi speciali eventualmente applicabili.

TITOLO III° - PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 12 - Partecipazioni sociali e diritti dei soci

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci. Si applica l'art. 2468 del Codice Civile.

3. Le partecipazioni sociali sono divisibili. Nell'ipotesi di proprietà di una partecipazione, anche a seguito di successione ereditaria della stessa, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 Cod. Civ.

4. In caso di usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 Cod. Civ., fermo quanto previsto dall'art. 2471 bis Cod. Civ. In caso di pegno delle partecipazioni il diritto di voto spetta al socio pignorato.

Art. 13 - Trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi. Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente mortis causa.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

Art. 14 - Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui all'articolo precedente, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, Cod. Civ., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

2. Il diritto di recesso spetta, inoltre, ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art. 2473 Cod. Civ.). Si applica altresì l'art. 2497 quater Cod. Civ.

3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la

società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Il socio recedente, una volta che la comunicazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 15 - Rimborso della partecipazione del socio receduto

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 Cod. Civ.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, anche indiretto, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

3. In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alla quota di partecipazione, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso, ovvero lo scioglimento della società

Art. 16 - Esclusione dei soci

1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, Cod. Civ., può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata,

in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., o posta elettronica certificata (P.E.C.), o attraverso qualunque mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento da parte del destinatario, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal Codice Civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalla Federazione Sportiva nazionale, disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale.
- la squalifica del socio per doping;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- il pignoramento della quota del socio;
- la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, Cod. Civ..

TITOLO IV° - DECISIONI DEI SOCI

Art. 17 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge

- attualmente l'art. 2479 Cod. Civ. - e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile;

b) mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

3. Nei casi previsti dalla legge - attualmente art. 2479, 4° comma, Cod. Civ. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare. In ogni caso, devono essere adottate con deliberazione assembleare le decisioni relative all'approvazione del bilancio, alla nomina e revoca degli amministratori e dell'organo di controllo o revisione, alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, alla la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, all'emissione titoli di debito, all'istituzione e soppressione di sedi secondarie.

4. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

5. Per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto, si applica l'articolo 2479-ter Cod. Civ.

Art. 18 - Diritto di voto

1. Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritta.

2. In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

3. Non possono partecipare alle operazioni di voto i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo nel territorio del comune ove ha sede la società, come riportato nell'avviso di convocazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (P.E.C.), o attraverso qualunque mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento da parte del destinatario, fatto pervenire ai soci al domicilio

risultante agli atti della società (nel caso di convocazione posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nel caso di svolgimento dell'assemblea per via telematica, in audio e/o audiovisivo conferenza, l'avviso deve contenere le istruzioni per il collegamento.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

4. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto ai destinatari almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo presidente, ovvero dal co-amministratore più anziano o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

4. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci, se istituito, ovvero nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, se istituito, ovvero nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea, potranno partecipare alla stessa, sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.

5. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 2 (due) soci deleganti. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il socio può inoltre farsi assistere da un consulente tecnico.

6. Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio e deve essere riportato tempestivamente sul libro delle decisioni dei soci. Il verbale deve indicare, quantomeno, la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato; le modalità ed i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione al Capitale Sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza delle quote di Capitale Sociale presenti o rappresentate;

2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di tanti soci che rappresentano il 75% delle quote di partecipazione al Capitale Sociale.

Art. 22 - Audio e/o Video assemblee

1. L'assemblea dei soci può essere tenuta in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile.

2. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è promossa da ciascuno degli amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale e non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione. A tal fine, gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (P.E.C.), o attraverso qualunque mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento da parte del destinatario, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti,

purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il medesimo testo della decisione ed il consenso alla stessa, con il voto favorevole delle maggioranze previste all'articolo successivo per l'assemblea in prima convocazione.

5. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio, ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

6. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V° - GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 24 - Gestione della Società

1. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, Cod. Civ., spetta esclusivamente agli amministratori.

2. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

3. Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

4. Nelle materie di cui al presente articolo, ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

5. Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

Art. 25 - Composizione e nomina dell'organo amministrativo

1. La società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, con un minimo di tre;
- c) da due o più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica. Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti non soci.

2. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ., salvo diversa, esplicita deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina. Ai fini dell'incompatibilità della carica di amministratore con altre cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, si applica l'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La qualità di amministratore è compatibile, fatte salve previsioni inderogabili di legge, con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con la Società, a condizione che ciò sia nell'interesse della Società medesima, sia deliberato dall'Organo amministrativo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni. Il conferimento dell'incarico lavorativo, operato dall'Organo amministrativo in via provvisoria, necessita inoltre dell'approvazione dell'assemblea dei soci, con l'astensione del consigliere interessato alla delibera.

5. Si applica l'articolo 2475-ter, Cod. Civ., in materia di conflitto di interessi.

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo

1. Gli Amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni, fatto salvo il diverso termine temporale stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

2. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

3. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), o attraverso qualunque mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento da parte del destinatario, spedita o consegnata a ciascuno dei soci.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia costituita

da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea o decisione dei soci.

5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Se viene meno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni

1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione, esso, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina, elegge fra i suoi membri il presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice-presidenti. Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità previste per le decisioni dei soci

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento sarà considerata voto contrario.

5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione, modalità di svolgimento e deliberazioni

1. Il Consiglio è convocato dal presidente o da un amministratore delegato, o se esiste, dall'organo di controllo, ogniqualevolta lo richiedano gli interessi della società, ovvero lo richieda uno degli amministratori. Il presidente designa il segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

2. Il Consiglio è convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con posta elettronica certificata (P.E.C.), o attraverso qualunque mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento da parte del destinatario. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con preavviso di almeno due giorni. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere tenuto in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come vota il Presidente. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci. In sede di nomina possono essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori. All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio di esercizio e dei progetti di fusione o scissione.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

4. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione

finanziaria, la vendita e la permuta di immobili e diritti reali immobiliari;

b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;

c) la stipula di contratti di locazione immobiliare;

d) la partecipazione a bandi e gare d'appalto per la gestione di impianti sportivi e la stipula delle relative convenzioni;

e) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;

f) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;

g) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;

h) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;

i) l'adozione dei regolamenti di gestione dell'attività sportiva, ai sensi delle disposizioni federali vigenti, con particolare riferimento alla normativa antidoping;

j) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;

k) il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

l) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;

m) ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente previsto in sede di nomina degli amministratori.

5. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, questi è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Tuttavia, per il compimento degli atti indicati al precedente comma 4, l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea dei soci.

L'esecuzione delle operazioni rimane di competenza dell'Amministratore Unico.

6. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del comma precedente, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

7. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta questa sia

richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca

Art. 30 - Delega di poteri

1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile.

2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli amministratori delegati che in Consiglio di Amministrazione siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

5. L'organo amministrativo potrà attribuire specifici incarichi, anche a soggetti esterni all'organo amministrativo stesso, relativamente ai rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione Sportiva affilianti e con i soggetti ad essi affiliati o tesserati, attribuendo a essi la qualifica di "dirigenti sportivi", con facoltà di rappresentare la società nei limiti del loro incarico e dei regolamenti federali.

Art. 31 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della società compete al presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli amministratori delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. In caso di nomina di due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza legale della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle

operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29.

Art. 32 - Compenso dell'organo amministrativo

1. Agli amministratori potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi con deliberazione dei soci valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di deliberazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sentito all'occorrenza il parere dell'organo di controllo, ove nominato, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.

2. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

3. Si applica l'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.

2. L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 2476 c.c.

Art. 34 - Organo di controllo e di revisione

1. La società può nominare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti nel rispetto della normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata. Nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile la nomina dell'organo di controllo, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, Cod. Civ., e 2399 Cod. Civ., o del revisore legale dei conti è obbligatoria a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni ivi previste.

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è, altresì, obbligatoria qualora richiesta dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui la società si affilierà.

3. Se nominati, per obbligo di legge o per volontà dei soci, l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti hanno le competenze ed i poteri rispettivamente previsti dalle norme in tema di società a responsabilità limitata. In particolare, l'organo di controllo vigila e monitora sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società. L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei

conti salvo che, per inderogabili disposizioni di legge o in base ai regolamenti federali, ovvero per una diversa decisione dei soci, tale revisione sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applica l'articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

4. Salvo diversa decisione dei soci al momento della nomina e salvo diversa disposizione della normativa vigente in materia, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. Nel caso l'organo di controllo sia composto da più membri, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti ed il suo presidente è nominato dai soci, con la decisione di nomina dell'organo di controllo. In tal caso le adunanze dello stesso, possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo di controllo. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

6. L'incarico relativo all'organo di controllo e/o alla revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 35 - Controllo dei soci

1. I soci che non partecipano all'amministrazione della

società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

2. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore. La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

3. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al revisore, se nominati.

4. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

5. Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni l'Organo di controllo, se nominato, e/o un professionista di propria fiducia.

TITOLO VI° - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 36 - Esercizi sociali - bilanci

1. Gli esercizi sociali decorrono il 01 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

Art. 37 - Divieto di distribuzione degli Utili

1. Dagli utili netti di bilancio dovrà essere dedotta una somma per la formazione o reintegra della riserva legale, il cui ammontare è stabilito dalla vigente normativa in materia - attualmente l'art. 2430 Cod. Civ.; in ogni caso, ai sensi dell'art. 2463, comma 5, Cod. Civ., gli utili netti devono essere destinati, per almeno un quinto degli stessi, a riserva legale, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.

2. Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione al raggiungimento del quinto del capitale sociale, la parte di utili superiore al quinto di cui al comma precedente, dovrà essere accantonata ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.

TITOLO VII° - AFFILIAZIONE - TESSERAMENTI -

SPORTIVI DILETTANTI E VOLONTARI

Art. 38 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni, per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà, con delibera dell'organo Amministrativo, e si iscriverà al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

2. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, del CIP, nonché agli statuti delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

4. In particolare, la società recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto

di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

5. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.39, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La società si impegna inoltre a rispettare a rispettare le prescrizioni di cui all'art.33, commi 6 e 7, D.Lgs n.36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei minori.

Art. 39 - Tesserati

1. La società richiederà il tesseramento dei propri soci, degli atleti agonisti ed amatoriali, degli allenatori, tecnici ed istruttori, dei dirigenti sportivi e dei frequentatori che ne facciano richiesta presso le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associativa federali.

2. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive dei tesserati sono disciplinate dai regolamenti della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dalla società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che potrà essere emanato con deliberazione dei soci, sentita la Commissione Sportiva, ove nominata.

4. L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata;

5. Per ottenere l'ammissione ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo di

partecipazione alle attività sportive organizzate dalla società nella misura ed entro i termini determinati dall'organo amministrativo o da apposito regolamento. Tali contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

7. La società dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati agonisti alle assemblee federali.

Art. 40 - Regolamento delle attività sportive

1. L'Organo Amministrativo può predisporre un regolamento, da presentare ai soci per l'approvazione, con il quale vengono disciplinati gli obiettivi generali e le modalità di svolgimento delle attività sportive, le condizioni per la fruizione e l'eventuale partecipazione dei tesserati all'organizzazione delle stesse, ed i contributi di partecipazione di cui all'articolo precedente.

2. Il regolamento potrà altresì prevedere l'istituzione di organi sportivi interni (a titolo esemplificativo: assemblea dei tesserati, commissione sportiva e di disciplina, collegio dei probiviri).

3. L'organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la più vasta e consapevole partecipazione democratica all'attività sportiva da parte di uomini e donne, sia soci che tesserati, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Art. 41 - Lavoratori sportivi e volontari

1. Ai lavoratori sportivi si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni

2. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, disciplinate dall'art. 29, 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 - Vincolo di giustizia sportiva

1. La Società ed i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 4, a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti del Coni e degli Organismi Affiliati.

2. Di conseguenza, i suoi soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti della società o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

TITOLO VIII° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento

1. La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 44 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, che, a seguito della Legge 26 aprile 2012 n.44, art. 8, comma 23, è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 45 - Revoca dello stato di liquidazione

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Cod. Civ. Per la liquidazione della quota al socio receduto si applica l'art. 15 del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Clausola di conciliazione e foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 sexies del D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i., tutte le controversie insorgenti tra i

soci ovvero tra i soci e la società, diverse da quelle di natura sportiva alle quali si applica l'art. 42 del presente Statuto, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativamente al rapporto sociale, saranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazioni secondo il regolamento di conciliazione dell'organismo di mediazione forense istituito presso il Tribunale competente in base alla sede sociale, ove esistente, fermo quanto previsto dal citato art. 5 sexies.

2. La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie aventi ad oggetto diritti disponibile, promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati ovvero nei loro confronti.

3. Il tutto nel rispetto di ogni inderogabile norma di legge e fatti comunque salvi i divieti di legge all'uopo applicabili.

4. In caso di mancata risoluzione bonaria, sarà esclusivamente competente il Tribunale delle imprese competente per territorio.

Art. 47 - Socio unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2470 cod. civ., e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per il loro rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese o, in difetto, risultante agli atti della società quale comunicato per iscritto all'organo amministrativo.

Il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ivi incluso quello di posta elettronica certificata dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore se nominati, per il loro rapporto con la società sono quelli risultanti agli atti della società, quali comunicati per iscritto all'organo amministrativo.

In caso di presenza di società socie, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello risultante dal registro delle imprese presso cui è iscritta essa società socia.

Art. 49 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica, ivi inclusa la posta elettronica certificata o telefax vanno

effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico, come sopra individuati.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 50 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Art. 51 - Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, e successive modificazioni ed integrazioni.

F.ti Andrea Barbotti, Mattia Casavecchia, Di Nallo Antonio=

F.to Antonella Cozza Notaio ==s.s.==

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.L. Marzo 2005 comma 5, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Registrato a SENIGALLIA il 05/12/2025 al n. 3401

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.L. 22/02/2007 mediante M.U.I.

Senigallia, 05 dicembre 2025